ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/24/UE RELATIVA ALL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI, IMPOSTE ED ALTRE MISURE

Art. 6

Presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri

Al fine di una piu' efficace assistenza reciproca puo' essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali. I funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.

Versione in vigore dal 14 settembre 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure
Estremi	Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-149-2012/art-6-presenza-negli-uffici-dell-amministrazione-finanziaria-di-funzionari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it